Lunedi' 20/03/2023

Prescrizione quinquennale per sanzioni tributarie e interessi

A cura di: Dott. Attilio Romano

Rottamate le somme iscritte a titolo di sanzioni e di interessi su ruoli erariali con notifica ultraquinquennale. Con Sentenza n. 2044 depositata il 23 gennaio 2044 scorso i Giudici di LegittimitÃ , confermando lâ€™orientamento dominate, hanno statuito che in caso di notifica di cartella esattoriale - non fondata su una sentenza passata in giudicato - avente ad oggetto, tra lâ€™altro, ancheÂ sanzioni ed interessiÂ maturati su crediti eraraili, il termine di prescrizione entro il qualeÂ va fatta valere l'obbligazione tributari rimane quello quinquennale.Â
VICENDA PROCESSUALEÂ
Un contribuente impugnava una intimazione di pagamento relativa a diverse cartelle di pagamento riguardanti, in larga parte crediti tributari. In sede di oppoiszione venivano eccepiti oltre allâ€™omessa notificazione delle cartelle prodromiche, anche vizi propri dellâ€™intimazione e la prescrizione quinquennale dei crediti per i tributi erariali.
I Giudici di merito condividevano le prospettazioni di parte. In particolare il Collegio regionale, nel rigettare lâ€™appello dellâ€™Ufficio, escludeva â€“ sia per i tributi che per sanzioni ed interessi - lâ€™applicazione della prescrizione ordinaria decennale in assenza della fomazione di giudicato. CiÃ² in quanto, non poteva estendersi alla definitivitÃ di un atto della riscossione, il principio della conversione delle prescrizioni brevi in in prescrizione ordinaria, propria dellâ€™actio iudiacti.Â
Avverso la sentenza del Giudice di appello, lâ€™Ufficio proponeva ricorso per cassazione.
Lâ€™Avvocatura dello Stato con il primo motivo eccepiva come la definitivitÃ della cartella, anche in assenza di giudicato, comportasse lâ€™applicazione della prescrizione decennale.
In secondo luogo il rappresentante dellâ€™Amministrazione finanziaria distingueva il regime prescrizionale delle somme iscritte a titolo di sanzione. Secondo parte ricorrente solo per gliÂ atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni autonomi operava la prescrizione qunquennale ex art. 20, D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, e non anche per gli atti irrogativi di sanzioni emessi contestualmente allâ€™avviso di accertamento del tributo, per i quali doveva essere applicata, ai sensi dellâ€™art. 24, D.Lgs. n. 18/12/1997, n. 472, il medesimo regime prescrizionale â€“ decennale â€“ del tributo stesso.Â
Con il terzo motivo la sentenza impugnata veniva contestata in ordine allâ€™applicazione della prescrizione quinquennale agli interessi. Trattandosi di elementi accessori ai crediti erariali, nellâ€™interpretazione del ricorrente, anche per la componente finanziaria operava il medesimo termine di prescrizione decennale. Â
LE STATUIZIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE
I Giudici di LegittmitÃ distinguono il regime prescrizionale riferito ai crediti erariali rispetto a quello operante per sanzioni ed interessi.
Riguardo i ruoli iscritti per crediti erariali, la Suprema Corte, riprendendo alcune delle osservazioni formulate dalla SS.UU. nella sentenza 17.11.2016, n. 23397 (1)Â ed in conformitÃ al consolidato e maggioritario (2) indirizzo conferma che il termine prescrizionale rimane quello ordinario, cioÃ¨ decennale.Â
Regole diverse sono applicabili alle somme iscritte in cartella relative a sanzioni pecuniarie ed interessi afferenti i crediti erariali.
In particolare, la Suprema Corte ha affermatoÂ â€œâ€¦che Ã¨ sufficiente osservare che, in caso di notifica diÂ cartella di pagamento non fondata â€¦ su una sentenza passata in giudicato, ilÂ termine di prescrizioneÂ entro il quale deve essere fatta valere lâ€™obbligazione tributaria relativa alleÂ sanzioni ed

agli interessiÂ Ã¨ â€“ come correttamente argomentato dalla difesa della contribuente â€“ quelloÂ quinquennale, cosÃ¬ come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dallâ€™art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dallâ€™art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ. (Cass., Sez. 6-5, 8.3.2022, n. 7486, Rv. 664137-01)â€¦â€•.Â

SUGGERIMENTI PER I CONTRIBUENTIÂ

Alla luce dellâ€™orientamento dei Giudici di LegittimitÃ , con riferimento alle sanzioni ed interessi addebitati in ruoli erariali, i contribuenti, decorsi cinque anni e due mesi dalla notifica della cartella, in assenza di atti interruttivi, potrebbero impugnare gli atti di intimazione di pagamento notificati dallâ€™Agente della riscossione dinanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria Provinciale, al fine di far valere la prescrizione delle somme indebitamente richieste (3);

Note:(1) Se la cartella di pagamento, o altro atto impositivo, non vengono impugnati tempestivamente, la prescrizione per la riscossione delle somme non Ã¨, necessariamente, quella decennale, ma quella, di dieci anni o piÃ¹ breve, per la riscossione di ciascun tributo.(2) Cass., Sez. VI, 16.12. 2020, n. 28846; Cass., Sez. V, 27.11. 2020, n. 27188; Cass., Sez. V, 3.11. 2020, n. 24278; Cass., Sez. VI, 17.12. 2019, n. 33266; Cass., Sez. VI, 11.12.2019, n. 32308; Cass., Sez. V, 9.02.2007, n. 2941) Contra Corte di Cassazione, 23.11.2018, n. 30362; Corte di Cassazione, Civile Ord. Sez. VI, 18.1.2018, Sentenza n. 930.(3) Eâ€™ stata predisposta una traccia di ricorso avverso avviso di intimazione che eccepisce la prescrizione quinquennale per sanzioni ed interessi iscritti a ruolo su crediti erariali relativi a cartella di pagamento non opposta.

Dott. Attilio Romano